



**MANUALE OPERATIVO PER
L'ORGANIZZAZIONE DELLA PROCEDURA
ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEL
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI AREZZO
DEL 18/12/2022**

Redatto in applicazione della Legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e successive modifiche e integrazioni e della Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali n. 32/2014 "Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale".

SOMMARIO

Premessa

Art. 1 – Finalità

CAPO I

COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE

Art. 2 – Procedimento elettorale

Art. 3 – Ufficio Elettorale

CAPO II

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Art. 4 – Elettorato attivo

Art. 5 – Elettorato passivo

Art. 6 - Determinazione del corpo elettorale attivo e passivo

Art. 7 – Requisiti per la candidatura

CAPO III

PREPARAZIONE DELLE CANDIDATURE E SOTTOSCRIZIONI

Art. 8 – Candidatura a Presidente della Provincia.

Art. 9 – Le sottoscrizioni

CAPO IV

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Art. 10 – Dichiarazione di presentazione della candidatura a Presidente della Provincia

Art. 11 – Materiale presentazione della candidatura a Presidente della Provincia

CAPO V

ESAME DELLE CANDIDATURE

Art. 12 – Procedure di verifica

Art. 13 – Verifica delle sottoscrizioni e del numero dei presentatori

Art. 14 – Completamento esame delle candidature

CAPO VI

INDICAZIONI PRELIMINARI ALLE OPERAZIONI DI VOTO

Art. 15 - Designazione dei rappresentanti dei candidati a Presidente

Art. 16 - Sedi delle operazioni di voto

Art. 17 - Adempimenti preliminari

CAPO VII

IL SEGGIO ELETTORALE

Art. 18 - Composizione del seggio e validità delle operazioni

Art. 19 - Il Presidente del seggio

Art. 20 - Compiti e poteri del presidente del seggio

Art. 21 – Il Vicepresidente del seggio

Art. 22 – I componenti del seggio

Art. 23 - Compiti del segretario e dei componenti del seggio elettorale

- Art. 24 - I rappresentanti dei candidati a Presidente
- Art. 25 - Facoltà dei rappresentanti dei candidati a Presidente
- Art. 26 - Le operazioni preliminari all'insediamento del seggio
- Art. 27 - Arredamento della sala della votazione
- Art. 28 - La costituzione del seggio
- Art. 29 - Ammissione dei rappresentanti dei candidati a Presidente
- Art. 30 - Persone che possono entrare nella sala della votazione
- Art. 31 - Accesso nella sala della votazione
- Art. 32 - Schede di votazione
- Art. 33 - Autenticazione delle schede: firma e timbratura
- Art. 34 - Rinvio delle operazioni del seggio alle ore 7 di sabato 18 dicembre 2022 e custodia della sala
- Art. 35 - Le operazioni preliminari all'apertura della votazione
- Art. 36 - Verifica della integrità dei sigilli e del materiale elettorale
- Art. 37 - Esercizio del voto
- Art. 38 - Modalità di espressione del voto per il Presidente della Provincia
- Art. 39 - Chiusura della votazione
- Art. 40 - Le operazioni di scrutinio
- Art. 41 - Voti dichiarati nulli
- Art. 42 - Operazioni conclusive
- Art. 43 - Verbale di scrutinio
- Art. 44 - Materiale elettorale
- Art. 45 - Proclamazione alla carica di Presidente della Provincia
- Art. 46 - Provvedimento di presa d'atto del risultato elettorale
- Art. 47 - Disposizioni finali

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Premessa

Il presente manuale per l'elezione del Presidente della Provincia di Arezzo viene redatto in applicazione:

- della Legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” (di seguito Legge 56/2014) e successive modifiche e integrazioni;
- della Circolare n. 32/2014 “Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale con la quale il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali” ha fornito indicazioni per lo svolgimento secondo criteri uniformi delle menzionate elezioni.

Art. 1 – Finalità

1. Il presente atto definisce, ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56, e successive modifiche e integrazioni, e ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali n. 32/2014 “Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale”, la disciplina del sistema elettorale della Provincia di Arezzo.

CAPO I

COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE

Art. 2 – Procedimento elettorale

1. Il procedimento elettorale viene avviato dal Presidente della Provincia con il decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del Presidente della Provincia di Arezzo almeno 40 giorni precedenti la data fissata per lo svolgimento delle elezioni.
2. Il decreto di indizione dei comizi elettorali di cui al comma precedente viene pubblicato all'albo pretorio informatico dell'ente e nell'apposita sezione internet sul sito dell'ente, e trasmesso ai Comuni della Provincia per la pubblicazione in ciascun albo. Il decreto dovrà rimanere pubblicato fino alla conclusione delle operazioni elettorali. La Provincia di Arezzo ha indetto i comizi elettorali con Decreto del Presidente n.20 del 08/11/2022 per domenica **18 dicembre 2022**.
3. Il procedimento elettorale si conclude con la proclamazione degli eletti.

Art. 3 – Ufficio Elettorale

1. Presso la Provincia è costituito l'Ufficio Elettorale composto da un responsabile e due componenti scelti tra il personale dipendente dalla Provincia. L'Ufficio Elettorale provvede al compimento delle operazioni preliminari alla elezione.
2. La costituzione dell'Ufficio Elettorale avviene con Decreto del Presidente della Provincia contestualmente all'adozione del Decreto di indizione dei comizi elettorali.
3. Con atto successivo possono essere individuati i membri supplenti chiamati a sopperire i titolari in caso di impossibilità.
4. Il responsabile dell'Ufficio Elettorale viene individuato nella figura del Segretario Generale ed i due componenti tra i dirigenti, funzionari o dipendenti dell'ente con qualifica non inferiore alla categoria D applicando le disposizioni contrattuali vigenti in caso di integrazione della disciplina del lavoro straordinario per consultazioni elettorali.
5. Il responsabile dell'Ufficio Elettorale è responsabile del procedimento elettorale.
6. L'Ufficio Elettorale della Provincia di Arezzo è stato costituito con Decreto del Presidente n. 21 del 08/11/2022.
7. Il Presidente della Provincia può in ogni momento provvedere a modificare e/o sostituire il decreto di nomina dei componenti per sopravvenuto impedimento di uno di essi.

CAPO II

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Art. 4 – Elettorato attivo

1. Ai sensi dell'articolo 1, commi 58 e 69, della L.56/2014, la base elettorale per l'elezione dei Consiglieri Provinciali è rappresentata dall'insieme dei Consiglieri e dei Sindaci dei Comuni della Provincia di Arezzo, in carica alla data del 35° giorno antecedente la votazione (**13.11.2022**).
2. Non possono far parte del corpo elettorale gli organi non elettivi nominati per la provvisoria amministrazione del Comune.

Art. 5 – Elettorato passivo

1. A norma dell'art. 1, comma 60, della L.56/2014, sono eleggibili a Presidente della Provincia i Sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

Art. 6 - Determinazione del corpo elettorale attivo e passivo

1. A seguito del Decreto di indizione dell'elezione, su espressa richiesta della Provincia, ai fini della determinazione numerica e nominativa dell'elettorato attivo e passivo, i Segretari Comunali trasmettono una attestazione, da inviarsi fra il 34° e 32° giorno antecedente l'elezione, contenente l'elenco degli amministratori in carica (Sindaco e Consiglieri Comunali) alla data del 35° giorno antecedente quello della votazione.
2. Nella attestazione il Comune indica per ogni amministratore: cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita, specificazione della carica ricoperta.
3. Il numero complessivo degli aventi diritto al voto al 35° giorno antecedente la votazione è pubblicato sul sito internet della Provincia entro il 30° giorno antecedente la votazione per consentire il calcolo del numero minimo di sottoscrizioni per la presentazione delle candidature.
4. Nel caso di comunicazioni di cambiamenti nel corpo elettorale intervenuti tra il 35° giorno ed il giorno della votazione, l'ufficio elettorale prenderà atto con proprio provvedimento e procederà a fare apposite annotazioni sulla lista degli elettori. Resta salvo che la verifica viene fatta automaticamente entro l'8° giorno antecedente le elezioni, dunque entro il **10/12/2022**.

Art. 7 – Requisiti per la candidatura

1. Per le cause di incompatibilità, ineleggibilità ed incompatibilità si rinvia alle disposizioni vigenti in quanto applicabili.

CAPO III

PREPARAZIONE DELLE CANDIDATURE E SOTTOSCRIZIONI

Art. 8 – Candidatura a Presidente della Provincia.

1. Del candidato a Presidente deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.
2. La candidatura a Presidente della Provincia deve essere sottoscritta, a norma dell'art. 1, comma 61, della legge 56/2014, da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto.
3. Il numero degli aventi diritto al voto è quello risultante dal provvedimento dell'Ufficio elettorale della Provincia di determinazione del corpo elettorale.

Art. 9 – Le sottoscrizioni

1. Sono sottoscrittori gli aventi diritto al voto alle elezioni Provinciali, così come determinati con il provvedimento di determinazione del corpo elettorale indicato all'articolo 8.
2. I candidati non possono sottoscrivere la candidatura a Presidente.
3. Per ogni sottoscrittore va indicato il nome, cognome, luogo e data nascita di ognuno dei sottoscrittori. Va altresì indicato il Comune, appartenente al territorio della Provincia, nel quale sono stati eletti, con la specificazione della carica rivestita (Sindaco o Consigliere Comunale).
4. Le firme dei candidati e dei sottoscrittori, ai sensi dell'art. 14 della Legge 53/90, dovranno essere autenticate da:
 - a) Notaio,
 - b) Giudice di pace,

- c) Cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle Corti d'Appello, dei Tribunali o delle sezioni distaccate dei Tribunali,
 - d) Segretario delle Procure della Repubblica,
 - e) Presidente della Provincia,
 - f) Consigliere Provinciale che abbia comunicato la propria disponibilità al Presidente della Provincia
 - g) Segretario Provinciale,
 - h) Funzionario incaricato dal Presidente della Provincia,
 - i) Sindaco (limitatamente ai candidati che ricoprono la carica di Consigliere nel proprio Comune)
 - j) Consigliere Comunale (limitatamente ai candidati che ricoprono la carica di Sindaco o Consigliere nel proprio Comune),
 - k) Segretario Comunale (limitatamente ai candidati che ricoprono la carica di Sindaco o Consigliere nel proprio Comune),
 - l) Funzionario incaricato dal Sindaco (limitatamente ai candidati che ricoprono la carica di Sindaco o Consigliere nel proprio Comune),
 - m) Assessore comunale (limitatamente ai candidati che ricoprono la carica di Sindaco o Consigliere nel proprio Comune),
 - n) Presidente del Consiglio Comunale (limitatamente ai candidati che ricoprono la carica di Sindaco o Consigliere nel proprio Comune).
5. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

CAPO IV

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Art. 10 – Dichiarazione di presentazione della candidatura a Presidente della Provincia

1. La candidatura alla carica di Presidente della Provincia è presentata all'ufficio elettorale con la dichiarazione redatta sul modello appositamente predisposto (**Mod. 1a e 1b**), scaricabile dall'apposita sezione "**Elezioni Provinciali 2022**" del sito istituzionale della Provincia di Arezzo (www.provincia.arezzo.it).
2. Su tale modello sono indicati, in particolare:
 - a) la candidatura alla carica di Presidente della Provincia redatta come indicato all'articolo 8 intitolato "Candidatura a Presidente della Provincia";
 - b) due delegati di candidati a Presidente, scelti tra i Sindaci o i Consiglieri dei Comuni della Provincia – anche presentatori di candidato -, incaricati di assistere alla attribuzione della numerazione progressiva mediante sorteggio delle candidature e di designare i rappresentanti di candidato a Presidente presso il seggio elettorale. Una eventuale mancata indicazione di tali delegati non comporterà la nullità della dichiarazione; avrà come sola conseguenza l'impossibilità, da parte dei presentatori del candidato, di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di nominare rappresentanti del candidato a Presidente. Il candidato a Presidente dovrà fornire un recapito telefonico ed un indirizzo PEC o e-mail per le successive comunicazioni.
 - c) la sottoscrizione da parte dei presentatori dei candidati a Presidente nelle modalità previste dall'art. 9.
3. Alla dichiarazione di presentazione di candidatura è allegata la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura contenente la dichiarazione sostitutiva (**Mod. 1c**), ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., attestante l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità previste dalla legge, redatta sul modello appositamente predisposto.

Art. 11 – Materiale presentazione della candidatura a Presidente della Provincia

1. La presentazione delle candidature - intesa come loro “materiale” consegna - deve essere fatta, ai sensi dell’art. 1, commi 61 e 73, della L.56/2014, al Segretario Generale – Presidente dell’Ufficio Elettorale – o ad altro componente dello stesso Ufficio Elettorale costituito presso la Provincia dalle ore 8:00 alle ore 20:00 del ventunesimo giorno (**27.11.2022**) e dalle ore 8:00 alle ore 12:00 del ventesimo giorno (**28.11.2012**) antecedente la votazione.
2. Dato il carattere di specialità della normativa in materia di procedimenti elettorali, non è ammessa la presentazione di documenti mediante fax, posta elettronica o PEC.
3. Il componente dell’Ufficio elettorale ricevente rilascia ricevuta degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora di presentazione della candidatura utilizzando il modello appositamente predisposto.
4. Il componente dell’Ufficio elettorale ricevente non può rifiutarsi di ricevere le candidature e i relativi allegati, anche se li ritiene irregolari o se siano stati presentati tardivamente, indicando sia sulla ricevuta, sia sugli atti, l'ora della ricezione ed eventuali note.
5. Il componente dell’ufficio elettorale ricevente può prendere nota dell’identità e del recapito dei presentatori o di uno dei candidati, ovvero dei delegati di lista che presentano la candidatura per eventuali comunicazioni.

CAPO V

ESAME DELLE CANDIDATURE

Art. 12 – Procedure di verifica

1. Per le elezioni a Presidente della Provincia del **18 dicembre 2022**, le candidature sono ammesse ovvero escluse con provvedimento del responsabile dell’ufficio elettorale, da adottarsi entro e non oltre il 15° giorno antecedente la votazione e quindi entro il **5.12.2022**.
2. L’ufficio elettorale verifica, in base alle annotazioni effettuate al momento della presentazione della candidatura, se questa sia stata presentata nel periodo indicato all'articolo 11, ed esclude le liste presentate oltre detto termine.

Art. 13 – Verifica delle sottoscrizioni e del numero dei presentatori

1. L’ufficio elettorale accerta che le firme dei sottoscrittori siano state apposte con le modalità e forme richieste dall’art.9 del presente manuale, depennando i sottoscrittori che non rispondano a detti requisiti.
2. Successivamente accerta che il numero di coloro che hanno presentato le candidature corrisponda al 15 per cento degli aventi diritto al voto, in caso di elezione del Presidente della Provincia, escludendo la candidatura che non raggiunga il numero dei sottoscrittori richiesto.

Art. 14 – Completamento esame delle candidature

1. L'ufficio elettorale deve completare l'esame delle candidature a Presidente entro il 18° giorno antecedente quello della votazione, comunicandone subito l'esito ai delegati indicati o, se tali delegati non sono stati designati, ai candidati a Presidente.
2. Per l'eventuale sostituzione del contrassegno, per la sanatoria di irregolarità o per ogni eventuale integrazione istruttoria, l'ufficio può assegnare un termine massimo di 24 ore, decorso inutilmente il quale la candidatura deve essere definitivamente esclusa.
3. L'ufficio elettorale deve concludere l'attività, adottando i provvedimenti definitivi di ammissione o esclusione di candidature, entro il termine massimo del 15° giorno antecedente la votazione, ovvero il **3.12.2022**.

CAPO VI

INDICAZIONI PRELIMINARI ALLE OPERAZIONI DI VOTO

Art. 15 - Designazione dei rappresentanti dei candidati a Presidente

1. I candidati a Presidente hanno la facoltà di individuare due rappresentanti, di cui uno effettivo ed uno supplente.
2. La designazione dei rappresentanti dei candidati a Presidente è effettuata con dichiarazione sottoscritta dai candidati e autenticata nei modi di legge, **(Mod. 1d)**.
3. La designazione di cui al comma 2 è trasmessa all'ufficio elettorale costituito presso la Provincia entro le ore 15 del giorno precedente la data fissata per le elezioni (**17.12.2022**), oppure direttamente al seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto.
4. I rappresentanti dei candidati a Presidente, previa identificazione, hanno diritto di assistere alle operazioni elettorali.
5. Il rappresentante del candidato a Presidente può anche non essere elettore della consultazione, purché sia in possesso dell'elettorato attivo per la Camera dei deputati da dimostrare con l'esibizione al Presidente del seggio della tessera elettorale.

Art. 16 - Sedi delle operazioni di voto

1. Le operazioni di voto hanno luogo presso la sede distaccata della Provincia di Arezzo, in **Via Spallanzani n. 23, Palazzina U2, Piano 3°** e nelle sottosezioni ubicate presso il **Comune di Bibbiena, in Via di Poggio 1** e del **Comune di Sansepolcro, in Via Matteotti 1**.
2. All'interno dei rispettivi seggi saranno predisposti spazi dedicati all'espressione del voto, nel rispetto della legislazione vigente anche in materia di accesso degli elettori affetti da disabilità.
3. Durante le operazioni di voto, hanno la possibilità di accedere al seggio elettorale solo i componenti del seggio stesso, dell'ufficio elettorale, gli aventi diritto al voto, per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di voto, ed i rappresentanti dei candidati a Presidente.
4. Qualora necessario, verrà istituito con apposito Decreto presidenziale un Seggio speciale "volante" per l'esercizio del diritto di voto degli elettori sottoposti a misure di sicurezza o ricovero per contagio da COVID 19.
5. Dietro specifica attestazione ASL potrà essere raccolto il voto a domicilio solo ed esclusivamente ai sensi del D.L. 3/01/2006 convertito dalla L. 27/1/2006 n. 22 nei seguenti casi:
 - a) elettori affetti da gravissima infermità tale che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimora risulta impossibile anche con l'ausilio dei servizi di cui all'art. 29 L. 104/92;
 - b) elettori in condizione di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimora.
6. È consentito altresì raccogliere il voto presso ospedali e /o strutture sanitarie in cui l'elettore sia ricoverato per cause diverse dal covid. In tal caso la comunicazione relativa al ricovero dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno **18 dicembre 2022**.

Art. 17 - Adempimenti preliminari

L'ufficio elettorale provvede alla stampa delle schede elettorali, in colori diversi a seconda della fascia demografica del Comune di appartenenza degli aventi diritto al voto unitamente al registro degli elettori.

CAPO VII

IL SEGGIO ELETTORALE

Art. 18 - Composizione del seggio e validità delle operazioni

1. All'interno dell'ufficio elettorale sono costituiti i tre seggi elettorali.
2. Le operazioni di voto e di scrutinio sono effettuate all'interno di ciascun seggio.
3. Ogni seggio è composto da un dirigente o funzionario o da altro dipendente della Provincia avente i requisiti per la nomina a Presidente di seggio, che lo presiede, e da quattro funzionari o impiegati dell'ente stesso. La costituzione avverrà con apposito decreto presidenziale.
4. Uno dei componenti del seggio, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente.
5. Il presidente assegna inoltre a un componente del seggio le funzioni di segretario. Per la validità delle operazioni del seggio devono essere sempre presenti almeno tre componenti, fra i quali il presidente o il vicepresidente.
6. Il diritto di voto per le elezioni può essere esercitato nei rispettivi seggi elettorali costituiti nella sede distaccata della Provincia di Arezzo, in via Spallanzani n. 23, Palazzina U2, Piano 3°, nei Comuni di Sansepolcro e Bibbiena, nella giornata individuata con l'apposito Decreto e negli orari previsti, senza alcuna possibilità di deroga, neanche in caso di sopravvenuto e motivato impedimento all'esercizio del diritto di voto, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 15, commi 4, 5 e 6 .

Art. 19 - Il Presidente del seggio

1. I presidenti dei tre seggi sono nominati dalla Presidente della Provincia con apposito decreto presidenziale
2. Se il presidente del seggio, per giustificati motivi, non è in grado di assumere la carica, deve avvertire immediatamente il presidente dell'ufficio elettorale, che provvede alla nomina di un sostituto.
3. Se l'assenza o l'impedimento sopraggiungono dopo l'insediamento del seggio, il presidente è sostituito dal vicepresidente.

Art. 20 - Compiti e poteri del presidente del seggio

1. Il presidente assiste a tutte le operazioni elettorali coadiuvato dai restanti componenti del seggio.
2. Il presidente, udito in ogni caso il parere degli altri componenti il seggio elettorale, decide su:
 - a) difficoltà e incidenti sollevati nel corso delle operazioni elettorali;
 - b) reclami, anche orali, e proteste;
 - c) contestazioni e nullità dei voti.
3. Il giudizio definitivo su tutte le contestazioni, le proteste, e in generale su tutti i reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio è attribuito al giudice amministrativo.
4. Il presidente può disporre un servizio di presidio con personale provinciale.
5. Il presidente, al termine delle operazioni del **sabato 17.12.2022**, nonché al termine delle operazioni di voto in caso di sospensione dei lavori del seggio prima dell'inizio dello scrutinio, deve provvedere alla custodia della sala in modo che nessuno possa entrarvi.

Art. 21 – Il Vicepresidente del seggio

1. Il vicepresidente del seggio coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di assenza o di impedimento.
2. Il presidente, o il vicepresidente, devono essere sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Art. 22 – I componenti del seggio

1. I componenti dei tre seggi elettorali sono nominati con apposito Decreto presidenziale.
2. Se un componente del seggio, per giustificati motivi, non è in grado di assumere la carica, deve avvertire immediatamente il presidente dell'ufficio elettorale che provvede alla nomina di un sostituto tra i dipendenti precedentemente individuati in qualità di membri supplenti.

Art. 23 - Compiti del segretario e dei componenti del seggio elettorale

1. Il segretario, individuato dal presidente del seggio nell'ambito dei suoi componenti, assiste il presidente stesso in tutte le operazioni del seggio. In particolare:
 - a) compila il verbale delle operazioni del seggio;
 - b) nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate, insieme agli altri componenti del seggio, registra i voti espressi;
 - c) confeziona il plico contenente il verbale, le liste della votazione e gli altri atti delle operazioni di voto e di scrutinio.
2. I componenti del seggio elettorale autenticano le schede elettorali, identificano gli elettori, gestiscono le operazioni di voto, svolgono le operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate.

Art. 24 - I rappresentanti dei candidati a Presidente

1. Il delegato effettivo o, in casi di impedimento, il delegato supplente, indicato nella dichiarazione di presentazione della candidatura a Presidente, può designare un solo rappresentante della medesima candidatura presso i seggi elettorali costituiti.

Art. 25 - Facoltà dei rappresentanti dei candidati a Presidente

1. I rappresentanti candidati a Presidente:
 - a) hanno diritto di assistere a tutte le operazioni elettorali sedendo al tavolo del seggio o in prossimità;
 - b) possono far inserire sinteticamente nel verbale eventuali dichiarazioni;
 - c) possono apporre la loro firma:
 - 1) sulle strisce di chiusura dell'urna contenente le schede votate;
 - 2) nel verbale del seggio e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio;
 - 3) sulle strisce adesive apposte alla porta di ingresso alla sala della votazione.
2. I rappresentanti, al pari dei componenti dei seggi, sono tenuti a osservare limiti e divieti al trattamento di dati caratteristici, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, nel rispetto del diritto alla riservatezza e del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto. In particolare, non possono compilare elenchi di persone che si siano astenute dal partecipare alla votazione o, al contrario, che abbiano votato.
3. I presidenti di seggio devono consentire ai rappresentanti candidati a Presidente di adempiere al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà, compatibilmente con l'esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.

Art. 26 - Le operazioni preliminari all'insediamento del seggio

1. Nel pomeriggio di **sabato 17 dicembre 2022**, al momento dell'insediamento dei tre seggi, i rispettivi presidenti riceveranno in consegna dal presidente dell'ufficio elettorale o da un suo delegato, il seguente materiale elettorale:
 - a) il pacco sigillato contenente le schede di votazione, predisposte dall'ufficio elettorale in quantità pari al numero degli aventi diritto maggiorato del 10%;
 - b) la lista degli elettori del seggio in duplice copia, suddivisa per fascia demografica, all'interno della quale saranno indicati i Comuni in ordine alfabetico e, per ogni

- Comune, gli aventi diritto al voto con in testa il Sindaco e poi i Consiglieri elencati in ordine alfabetico. La lista deve essere autenticata dall'ufficio elettorale;
- c) due copie del manifesto con le candidature a Presidente: una copia deve essere affissa nella sala o all'ingresso della sala della votazione e una deve rimanere a disposizione del seggio;
 - d) il provvedimento di nomina dei componenti del seggio elettorale;
 - e) le designazioni dei rappresentanti dei candidati a Presidente presentate all'ufficio elettorale, oppure l'elenco dei delegati del candidato a Presidente autorizzati a presentare le designazioni direttamente al presidente del seggio;
 - f) un'urna destinata a contenere le schede votate per l'elezione del Presidente della provincia;
 - g) le penne per l'espressione del voto, timbro e tampone inchiostatore, scatole o buste e spago o nastro adesivo per il confezionamento dei plichi;
 - h) due esemplari di verbale per le operazioni del seggio e due tabelle di scrutinio per la consultazione;
 - i) copia del presente manuale operativo.
2. Della consegna di tale materiale deve redigersi apposito verbale in duplice esemplare: un esemplare è trattenuto dal presidente, l'altro è consegnato al presidente dell'ufficio elettorale o suo delegato.
 3. Il pacco delle schede deve essere aperto il sabato 17 dicembre pomeriggio dopo la costituzione di ciascun seggio.
 4. Il presidente di ciascun seggio, avendo ricevuto in consegna il materiale elettorale occorrente per la votazione, diviene responsabile della sua conservazione e custodia.

Art. 27 - Arredamento della sala della votazione

1. Il presidente del seggio deve accuratamente controllare l'arredamento della sala della votazione, per rimediare a eventuali mancanze, verificando l'esistenza di quanto segue:
 - a) la sala deve avere preferibilmente una sola porta di ingresso, a meno che, per motivi logistici e di più rapido afflusso degli elettori al seggio, non siano stati predisposti più accessi separati;
 - b) il tavolo del seggio deve essere collocato in modo che i rappresentanti del candidato a Presidente possano girarvi intorno dopo la chiusura della votazione;
 - c) sul tavolo l'urna sarà collocata in maniera da essere sempre visibile a tutti.
2. Nel seggio devono essere installate due postazioni di voto. Tali postazioni devono essere collocate in maniera da rimanere isolate e a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e devono assicurare la segretezza del voto. Il tavolo, posto all'interno delle postazioni di voto per la compilazione delle schede, deve essere completamente sgombro e libero da qualsiasi oggetto.
3. Nel seggio deve essere presente l'urna destinata a ricevere le schede per l'elezione del Presidente della Provincia.
4. L'urna è di cartone. Su almeno due dei quattro lati esterni verticali dell'urna destinata a ricevere le schede per l'elezione del Presidente della Provincia, il presidente di seggio deve applicare un'etichetta con riquadro colorato di viola contenente la scritta **“ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI AREZZO – 18 DICEMBRE 2022”**.
5. Mentre l'urna è destinata a ricevere le schede votate, per la custodia delle schede autenticate da consegnare agli elettori al momento della votazione deve essere usata apposita cassetta di legno o scatola di cartone.
6. Il presidente, per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di votazione, deve disporre l'urna e le cassette o scatole sul tavolo nel modo ritenuto più funzionale.
7. Il presidente deve controllare l'adeguatezza dei mezzi di illuminazione normale e sussidiaria disposti nella sala della votazione, in quanto le operazioni di voto e di scrutinio si

protraggono anche nelle ore serali ed è necessario che la sala e tutte le cabine siano sufficientemente illuminate.

8. Al fine di assicurare la libertà e segretezza della espressione del voto, la legge fa divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali "telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini". Il presidente del seggio deve pertanto affiggere all'interno del seggio, in modo ben visibile, il seguente avviso:

"Non si possono introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini".

Art. 28 - La costituzione del seggio

1. Ciascun seggio elettorale è costituito nel pomeriggio di **sabato 17 dicembre 2022**.
2. Subito dopo la costituzione del seggio, il presidente, con l'aiuto degli altri componenti, accerta se l'arredamento della sala della votazione risponde alle esigenze definite nel precedente articolo.
3. Di tale accertamento e dei provvedimenti adottati per eliminare eventuali mancanze, si deve prendere nota nel verbale del seggio.
4. Il presidente di ciascun seggio verifica che nella sede di voto siano affissi i manifesti elettorali.

Art. 29 - Ammissione dei rappresentanti dei candidati a Presidente

1. Il presidente invita ad assistere alle operazioni del seggio i rappresentanti delle liste dei candidati in base alle designazioni che il presidente dell'ufficio elettorale gli ha consegnato o alle designazioni che i rappresentanti stessi gli presentano direttamente.
2. Il presidente deve accertarsi della identità personale dei rappresentanti dei candidati a Presidente e della regolarità della loro designazione.
3. La presenza dei rappresentanti dei candidati a Presidente non è necessaria per la validità delle operazioni: essi, pertanto, possono presentarsi anche dopo che il seggio si è costituito o durante le operazioni elettorali, purché la designazione sia stata precedentemente fatta con le modalità e nei termini consentiti.

Art. 30 - Persone che possono entrare nella sala della votazione

1. Nella sala della votazione possono essere ammessi gli elettori iscritti nella lista sezionale.
2. Durante le operazioni da compiere subito dopo la costituzione del seggio e durante le operazioni di votazione e di scrutinio, possono entrare nella sala della votazione anche:
 - a) gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti della forza pubblica che li assistono, in caso di tumulti o disordini;
 - b) gli ufficiali giudiziari, per la notifica al presidente di proteste o reclami relativi alle operazioni del seggio.

Art. 31 - Accesso nella sala della votazione

1. Gli elettori non possono entrare nella sala della votazione con armi o con altri oggetti che possano offendere (coltellini, ecc.).
2. Nel compartimento della sala destinato alle attività del seggio, gli elettori possono entrare solo per votare o per assistere un elettore fisicamente impedito, e si devono trattenere solo per il tempo strettamente necessario.

Art. 32 - Schede di votazione

1. Le schede di voto per le elezioni del Presidente della Provincia sono contrassegnate da riquadri di colore diverso in base alla fascia demografica alla quale appartengono i Comuni del territorio provinciale. Per la Provincia di Arezzo tali colorazioni sono definite come segue:

<ul style="list-style-type: none"> • fascia a) comuni con popolazione da 0 a 3.000 abitanti – scheda con riquadro di colore azzurro
<ul style="list-style-type: none"> • fascia b) comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti – scheda con riquadro di colore arancione
<ul style="list-style-type: none"> • fascia c) comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti – scheda con riquadro di colore grigio
<ul style="list-style-type: none"> • fascia d) comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti – scheda con riquadro di colore rosso
<ul style="list-style-type: none"> • fascia e) comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti – scheda con riquadro di colore verde

Art. 33 - Autenticazione delle schede: firma e timbratura

1. All'atto della costituzione di ciascun seggio, gli scrutatori contano le schede elettorali e autenticano un numero di schede corrispondente a quello del numero degli elettori risultante dal provvedimento di determinazione del corpo elettorale.
2. Le operazioni di autenticazione consistono nella apposizione, all'interno dell'apposito riquadro collocato nella parte esterna della scheda, della firma o sigla di uno scrutatore del seggio elettorale e del timbro dell'amministrazione provinciale.
3. A cura del presidente del seggio, le schede autenticate vengono riposte o custodite in luogo sicuro e vengono da questi riprese nel giorno fissato per le elezioni.

Art. 34 - Rinvio delle operazioni del seggio alle ore 7 di domenica 18 dicembre 2022 e custodia della sala

1. Il presidente di ciascun seggio provvede a chiudere la scatola contenente le schede autenticate, ad esempio incollandovi due strisce di carta. Su tali strisce di carta appongono la loro firma:
 - a) il presidente;
 - b) gli altri componenti del seggio;
 - c) i rappresentanti dei candidati a Presidente che lo richiedano.
2. Tutto il rimanente materiale (liste degli elettori della sezione, stampati occorrenti per la votazione e lo scrutinio, schede non autenticate, ecc.) deve essere riposto in una busta. Tale busta deve essere chiusa, incollandone preferibilmente il lembo gommato, sul quale appongono la firma i componenti del seggio e i rappresentanti dei candidati a Presidente che lo richiedano.
3. Successivamente, il presidente:
 - a) fa constatare che l'urna destinata a contenere le schede che saranno votate è vuota e provvede a chiuderla e a sigillarla con nastro adesivo;
 - b) rinvia le operazioni alle ore 7 di domenica 18 dicembre 2022;
 - c) fa sfollare la sala;
 - d) dopo che tutti sono usciti dalla sala, chiude a chiave la porta di accesso, applicando ai battenti varie strisce di carta incollata o fissata con nastro adesivo; su tali strisce, il presidente, almeno due scrutatori e i rappresentanti dei candidati a Presidente che lo richiedono appongono la loro firma.

Art. 35 - Le operazioni preliminari all'apertura della votazione

1. Alle ore 7 di domenica 18 dicembre 2022, giorno della votazione, ciascun presidente ricostituisce il seggio elettorale con le stesse persone del sabato 17, provvedendo a sostituire eventuali componenti assenti con le modalità di cui all'art. 21, e ne dà comunicazione immediata all'Ufficio elettorale.

2. Il presidente chiama ad assistere alle operazioni i rappresentanti dei candidati a Presidente presenti.

Art. 36 - Verifica della integrità dei sigilli e del materiale elettorale

1. Il presidente effettua le seguenti operazioni:
 - a) fa constatare ai componenti del seggio che i sigilli apposti alla porta di accesso, all'urna e alla cassetta o scatola contenente le schede autenticate sono integri;
 - b) accerta che il numero delle schede nella cassetta o scatola corrisponda al numero delle schede autenticate sabato 17 pomeriggio;
 - c) toglie i sigilli apposti sulla fessura dell'urna e fa constatare che l'urna medesima è vuota.

Art. 37 - Esercizio del voto

1. Le operazioni di voto si svolgono nella giornata di domenica **18 dicembre 2022**, dalle ore **8** alle ore **20**.
2. Per essere ammesso alla votazione ciascun elettore deve esibire un documento di riconoscimento in corso di validità o, in alternativa, può essere riconosciuto per conoscenza personale da parte di uno dei componenti del seggio. Gli estremi del documento di identificazione o la firma del componente del seggio che attesta l'identità dell'elettore sono apposti sulla lista sezionale accanto al nome dell'elettore stesso. Inoltre, uno dei componenti del seggio prende nota nella lista sezionale che l'elettore ha votato.
3. L'elettore che, ai sensi della legislazione vigente, debba considerarsi fisicamente impedito può esprimere il voto con l'assistenza di una persona a sua scelta ad esclusione dei componenti del seggio e dei candidati alla carica di presidente o di consigliere provinciale.
4. La scheda, con riquadro del colore relativo alla fascia demografica del Comune di appartenenza, viene consegnata aperta dal presidente del seggio elettorale ed è riconsegnata chiusa dopo l'espressione del voto. Per esprimere il voto viene consegnata una penna biro nera che sarà restituita unitamente alla scheda ripiegata. Nel caso in cui la scheda riconsegnata risulti "deteriorata", cioè con vizi di stampa o con altre macchie o strappi provocati involontariamente dall'elettore, viene consegnata all'elettore stesso un'altra scheda, previa restituzione di quella deteriorata e prendendone nota nel verbale.
5. Alle operazioni di voto, come anche in occasione di quelle di scrutinio, devono essere sempre presenti almeno tre componenti del seggio; possono assistere i rappresentanti dei candidati a Presidente, che hanno facoltà di chiedere le verbalizzazioni di eventuali irregolarità riscontrate durante le stesse.
6. Successivamente dovrà essere conteggiato il numero dei votanti per ogni consultazione, verbalizzandone le risultanze.

Art. 38 - Modalità di espressione del voto per il Presidente della Provincia

1. Ciascun elettore esprime uno dei candidati alla carica di Presidente che successivamente viene ponderato ai sensi dell'art. 1, commi 33 e 34 della legge 56/2014.
2. L'elettore può esprimere il proprio voto apponendo sul riquadro contenente il nome e cognome e l'eventuale contrassegno del candidato presidente.

Art. 39 - Chiusura della votazione

1. Le operazioni di voto si concludono alle ore 20 di domenica 18 dicembre 2022; tuttavia, se a quell'ora vi fossero ancora degli elettori nei locali del seggio, questi ultimi dovranno essere ammessi alla votazione anche oltre il predetto orario. Dopo che tali elettori hanno votato, il presidente dichiara chiusa la votazione.

Art. 40 - Le operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio hanno inizio dopo le ore 20, alla chiusura di ciascun seggio elettorale, il giorno domenica 18 dicembre 2022. A tali operazioni possono assistere i rappresentanti dei candidati a presidente.
2. Prima dell'inizio dello scrutinio il seggio elettorale provvede a:
 - a) verificare che il numero delle schede votate corrisponda esattamente al numero degli elettori che hanno votato tenuto conto di eventuali schede non ritirate e annotate nel verbale e nella lista elettorale;
 - b) contare le schede non votate, che devono corrispondere esattamente al numero degli elettori che non hanno votato.
3. Le schede non votate sono conservate e sigillate.
4. Per semplificare le operazioni di scrutinio le schede estratte dall'urna verranno divise per colorazione. Un componente del seggio preleva quindi una scheda alla volta, la consegna al presidente che enuncia l'espressione di voto e la passa al segretario. Quest'ultimo proclama nuovamente il voto espresso, ne prende nota a verbale e, congiuntamente a un componente del seggio, nelle tabelle di scrutinio.
5. I risultati dello spoglio sono man mano raccolti e riassunti nella tabella dello scrutinio composta da un numero di "tabelline" pari a quello delle fasce demografiche dei comuni della provincia; in ciascuna di esse verrà presa nota dei voti attribuiti con le schede della rispettiva fascia. Nella tabella di scrutinio e nello stesso verbale devono essere riportati, oltre al numero dei voti validi attribuiti ad ogni candidato, anche il numero dei voti dichiarati nulli e delle schede bianche.
6. Le schede non contenenti espressioni di voto sono annullate sul retro dal presidente e da un componente del seggio elettorale con l'apposizione della firma e del timbro dell'amministrazione provinciale.
7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato.

Art. 41 - Voti dichiarati nulli

1. Sono dichiarati nulli i voti contenuti in schede che:
 - a) non sono quelle autenticate dal seggio elettorale;
 - b) non consentono di risalire in maniera univoca alla volontà dell'elettore;
 - c) contengono scritte o segni evidenti di riconoscimento o di identificazione del votante;
 - d) recano scritte, o segni evidenti, estranei alle esigenze di espressione del voto.
2. Le decisioni sull'assegnazione dei voti sono rimesse, previa consultazione dei componenti del seggio al presidente.

Art. 42 - Operazioni conclusive

1. Al termine dello scrutinio, il presidente di ciascun seggio esegue il controllo numerico finale verificando la coincidenza tra:
 - a) numero degli elettori iscritti a registro e numero dei votanti e non votanti;
 - b) numero dei votanti e dei voti assegnati, schede nulle, schede bianche, schede contenenti voti nulli e schede contenenti voti contestati

Art. 43 - Verbale di scrutinio

1. Il verbale di scrutinio deve riportare, oltre al numero dei voti validi attribuiti ad ogni candidato, anche il numero dei voti dichiarati nulli e delle schede bianche.
2. Nel verbale si fa menzione delle eventuali contestazioni nell'assegnazione o meno del voto e delle decisioni assunte.

3. Nel verbale si fa altresì menzione delle eventuali difficoltà, incidenti, reclami e proteste eventualmente verificatisi nel corso delle operazioni elettorali e su ogni eventuale contestazione nell'assegnazione o meno dei voti.

Art. 44 - Materiale elettorale

1. Al termine delle operazioni di scrutinio, il presidente di ciascun seggio inserisce all'interno di un plico:
 - a) una busta contenente le schede valide, le schede non votate e una copia delle tabelle di scrutinio;
 - b) una busta contenente le schede deteriorate, le schede consegnate senza bollo o firma degli scrutatori, le schede ritirate a elettori allontanati dalla cabina o che non hanno votato nella cabina;
 - c) una busta contenente le schede bianche, le schede nulle, le schede contestate e non assegnate al candidato, tutte le carte relative a reclami e proteste e l'altra copia delle tabelle di scrutinio;
 - d) una copia del verbale di seggio e gli atti ad esso allegati.
 - e) il registro degli elettori firmato da tutti i componenti il seggio elettorale.
2. Le buste e il plico che le contiene devono essere sigillati e debitamente firmati sui lembi di chiusura dal presidente e da due componenti il seggio elettorale e, qualora ne facciano richiesta, dai rappresentanti dei candidati a Presidente o, se non individuati, dal candidato.
3. Una copia del verbale di seggio dovrà essere depositata presso la Segreteria della Provincia di Arezzo.
4. Il Presidente del seggio consegna seduta stante tutto il materiale elettorale al Presidente dell'Ufficio Elettorale.

Art. 45 - Proclamazione alla carica di Presidente della Provincia

1. L'Ufficio elettorale provvede alla proclamazione alla carica di Presidente della Provincia come di seguito.
2. Riporta nell'apposito prospetto allegato al verbale, i voti attribuiti a ciascun candidato presidente, sommando, i voti riportati, per ogni fascia demografica per ogni seggio. Determina poi il numero dei voti ponderati di ciascun candidato presidente, moltiplicando per ogni fascia demografica il totale di tutti i voti validi di ciascun candidato per l'indice di ponderazione della relativa fascia. Somma quindi, per ciascun candidato i voti ponderati di tutte le fasce demografiche. Determina, successivamente, la graduatoria decrescente dei voti ponderati di ogni candidato presidente e, tenuto conto, che nel caso di parità di voti, è eletto il candidato più giovane.

Art. 46 - Provvedimento di presa d'atto del risultato elettorale

1. Entro il giorno successivo il responsabile dell'ufficio elettorale, con provvedimento amministrativo, dà atto del risultato elettorale conseguito procedendo, altresì, alla pubblicazione del provvedimento all'Albo pretorio informatico della Provincia.

Art. 47 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente manuale si fa rinvio alla normativa nazionale vigente per le elezioni del consiglio comunale e provinciale, in quanto compatibili nonché alle circolari ministeriali specifiche in materia.